

Protocollo RC n. 606/09

Deliberazione n. 30

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2009

VERBALE N. 28

Seduta Pubblica del 26/27 marzo 2009

Presidenza: POMARICI - PICCOLO - CORATTI

L'anno duemilanove, il giorno di giovedì ventisei del mese di marzo, alle ore 12,55, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 12 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 Consiglieri:

Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Nanni Dario, Orsi Francesco, Parsi Massimiliano, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Rocca Federico, Rossin Dario, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, Tredicine Giordano e Visconti Marco.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Aurigemma Antonio, Azuni Maria Gemma, Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Mollicone Federico, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rutelli Francesco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Torre Antonino, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Cutrufo Mauro e gli Assessori Antoniozzi Alfredo, Belviso Sveva, Castiglione Ezio, Cavallari Enrico, Corsini Marco, Croppi Umberto, De Lillo Fabio, Ghera Fabrizio e Marchi Sergio.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO.

(O M I S S I S)

A questo punto assume le funzioni di Segretario il Vice Segretario Generale.

(O M I S S I S)

19ª Proposta (Dec. G.C. del 9 febbraio 2009 n. 14)

Modifiche al Regolamento ICI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni e ripubblicazione integrale dello stesso.

Premesso che con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

Che l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie, anche tributarie;

Che l'art. 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997, sopra citato, attribuisce agli Enti Locali potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 52, e dal citato art. 59, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, ha adottato il regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 17/18 gennaio 2000; n. 142 del 20/21 dicembre 2001; n. 22 del 3 marzo 2003; n. 254 del 19 dicembre 2003; n. 86 del 3 aprile 2006, n. 53 del 22 marzo 2007 e, da ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 58 del 26 marzo 2008, sono state apportate delle modifiche al suddetto Regolamento;

Considerato che l'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008, esclude dall'imposta comunale sugli immobili, di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo introducendo quindi una norma di esenzione per la suddetta fattispecie, considerando tale, anche quella ad essa assimilata dal comune con regolamento o deliberazione comunale vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge citato;

Che tale esenzione non opera per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso; ville; castelli e palazzi eminenti);

Che l'esenzione in esame, in virtù dell'art. 818 del codice civile, si applica altresì alle eventuali pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto nei limiti previsti dal Regolamento Comunale sull'ICI sopra menzionato;

Che l'esenzione va riconosciuta, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, a tutte le unità immobiliari che il comune ha assimilato alle abitazioni principali con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Che vi è la necessità di adeguare il disposto regolamentare alle previsioni normative previste in materia di esenzioni;

Che le assimilazioni che operano ex lege riguardano gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari – IACP (Ater) ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 nonché le unità immobiliari del coniuge non assegnatario della ex casa coniugale ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992;

Che l'art. 1, comma 6, della legge n. 244 del 2007, ha inserito, altresì, il comma 3 bis nell'art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992 sopra citato prevedendo che l'esenzione dall'ICI a favore del coniuge non assegnatario della casa coniugale opera solo a condizione che lo stesso “non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”;

Che, a norma dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche denominata Legge Finanziaria per il 1997, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Che tale ipotesi, già presente nel Regolamento vigente, va ad integrare le ipotesi di assimilazione ex lege;

Considerato che vi sono esigenze di adeguamento normativo in merito ad alcune disposizioni contenute nel Regolamento in parola e che, in particolare, in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale è intervenuto il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, anche denominato Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali che ha abrogato la legge n. 1089 del 1939;

Che sulla stessa materia della tutela del patrimonio artistico e culturale, da ultimo, è intervenuto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 anche denominato Codice dei beni culturali e del paesaggio, dettando la disciplina applicabile a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso Decreto;

Considerato che l'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, denominata Legge Finanziaria per l'anno 2008, aveva inserito all'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, i commi 2-bis e 2-ter con i quali stabiliva che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraeva un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile oggetto di applicazione del tributo fino ad un massimo di 200,00 Euro;

Che l'art. 1, comma 7, della legge n. 244 del 2007, ha inserito, altresì, il comma 3 bis nell'art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992 sopra citato;

Che a seguito del disposto dell'art. 1 del D.L. n. 93 del 2008 sopra citato le disposizioni relative all'applicazione della detrazione di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992 sono state abrogate;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22 marzo 2007 è stato recepito, in riferimento alle Associazioni, il contenuto dell'ordinanza della Corte Costituzionale del 19 gennaio 2007, depositata il 26 gennaio 2007, nella misura in cui fissa gli ambiti del potere regolamentare di cui all'art. 59 comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con riferimento all'art. 7 lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992;

Che in virtù di quanto sopra si rendono necessari, con riferimento allo specifico caso delle Onlus, adeguamenti del Regolamento Comunale al solo fine della semplificazione delle norme e della massima chiarezza per il contribuente, precisando che l'esenzione a favore delle Onlus di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dalla Onlus;

Considerato che l'art. 37, comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, ovvero della comunicazione ICI prevista dall'art. 59, comma 1, lettera 1), n. 1), del D.Lgs. n. 446 del 1997, stabilendo, inoltre, che fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agazia del Territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI ovvero della comunicazione ICI;

Che l'art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico;

Che con determinazione dell'Agazia del Territorio del 18 dicembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, è stata data piena attuazione ed operatività al sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni;

Che in base a quanto precisato con D.M. 23 aprile 2008, il Comune, nell'ambito della potestà regolamentare allo stesso attribuita, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione e fissare un diverso termine di presentazione della dichiarazione più adeguato alle proprie esigenze organizzative;

Tenuto conto che la realizzazione della mappatura del territorio comunale ai fini della valorizzazione delle aree fabbricabili in attuazione del disposto dell'art. 59 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 446 del 1997 permette di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

Che tuttavia per il Comune di Roma risulta di eccezionale complessità la individuazione a breve termine dei valori per zone omogenee anche in considerazione dei più recenti sviluppi che hanno riguardato l'evoluzione dei Piani Regolatori con conseguente modificazione e dei presupposti e della valorizzazione delle aree fabbricabili;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19-20 marzo 2003 è stato adottato il Nuovo Piano Regolatore del Comune di Roma e successivamente, con deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 21/22 marzo 2006, sono state formulate le controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso il Nuovo Piano Regolatore Generale e che tutti gli atti e tutti gli elaborati sono stati trasmessi alla Regione Lazio;

Che la Conferenza di Co-pianificazione ha effettuato l'esame del Piano con la produzione di uno schema di accordo sottoscritto dal Sindaco del Comune di Roma e dal Presidente della Regione Lazio in data 6 febbraio 2008 che il Consiglio Comunale ha ratificato con deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008, recante approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma;

Che tutto quanto sopra rende evidente la difficoltà e la mutevolezza del contesto che avrebbe finora vanificato ogni tentativo di approdare ad una valorizzazione delle aree ed al loro duraturo apprezzamento;

Che i cittadini hanno tuttavia a disposizione per la definizione del valore delle aree lo strumento dell'accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 recepito nell'apposito Regolamento Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24 gennaio 2000, che prevede l'attivazione della procedura di accertamento con

adesione su istanza del contribuente oppure su iniziativa del Comune di Roma, tramite la Società Roma Entrate;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 attribuisce ai Comuni la facoltà di disciplinare autonomamente con apposito regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Che nell'ambito della facoltà di determinazione delle modalità di riscossione delle entrate del Comune, fra le quali l'imposta comunale sugli immobili, al fine di migliorare l'efficienza della riscossione diminuendo i costi ad essa connessi, è stata abolita la modalità di pagamento mediante versamento diretto al concessionario della riscossione territorialmente competente, a favore delle ulteriori modalità di pagamento mediante versamento diretto o su apposito conto corrente intestato alla tesoreria comunale, versamento tramite sistema bancario, ovvero versamento attraverso l'utilizzo del modello per il pagamento unificato;

Che, pertanto, diviene opportuno abrogare la disposizione di cui all'articolo 13, comma 5, lettera a) relativa al pagamento dell'imposta ICI mediante versamento diretto ovvero su apposito conto corrente intestato al concessionario della riscossione territorialmente competente;

Considerato che all'art. 10 del Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 ed a proposito delle riduzioni dell'imposta riconosciute ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, risulta opportuno prescrivere l'utilizzo di un apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale per la presentazione della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, prevedendo per la spedizione il termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato dichiarato;

Che in attuazione dei principi della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche denominata Statuto del Contribuente, ed in particolare ai fini della migliore chiarezza espositiva nella formulazione delle disposizioni regolamentari, si ritiene opportuno chiarire il contenuto del comma 9 dell'art. 13 del citato Regolamento;

Che all'art. 18 del Regolamento ed a proposito delle compensazioni, risulta opportuno procedere alla individuazione di un termine, entro il quale i contribuenti presentino la relativa istanza al fine di consentire più agevoli controlli da parte degli Uffici;

Che per un mero errore materiale di trascrizione era stato riportato nella deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 58 del 26 marzo 2008, in allegato A nel contesto della ripubblicazione integrale del Regolamento ICI, un errore al comma 2 dell'art. 19, in materia di sanzioni applicabili per l'omessa presentazione della dichiarazione ICI;

Che tuttavia le sanzioni applicabili a detta fattispecie sono comunque quelle previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 504 del 1992, che prevede al comma 1, per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia l'applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila, ed al comma 2 che, se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta;

Considerato infine che in base al disposto dello Statuto del contribuente ed in particolare al principio della chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie di cui al comma 4 dello stesso art. 2, è stabilito che le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato;

Che in conformità ai medesimi principi sanciti dallo Statuto del contribuente ed al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione

amministrativa, appare necessario e opportuno procedere anche alla ripubblicazione integrale dello stesso Regolamento;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni con cui è stato approvato ai sensi degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997, il Regolamento dell'ICI per il Comune di Roma;

Visto il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 126;

Atteso che, in data 12 dicembre 2008 il Dirigente responsabile della U.O. Entrate Fiscali del Dipartimento II ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: V. Napoli",

Atteso che, in data 15 dicembre 2008 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 10 febbraio 2009, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 20 giorni;

Che dai Municipi I, VI, XIII e XVI non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi II, III, IV, V, VII, VIII, X, XII, XV, XVIII, XIX e XX;

Che i Consigli dei Municipi IX e XI hanno espresso parere contrario;

Che il Consiglio del Municipio XVII ha espresso parere contrario con le seguenti osservazioni:

- 1) Art. 1: Il Decreto Legge n. 42 del 27 maggio 2008 esonera l'applicazione dell'ICI sulla prima casa. Pertanto la modifica non è chiara nella applicazione;
- 2) Art. 10: "Riduzioni e detrazioni dell'imposta". L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione. Il D.P.R. n. 380/2001 art. 3 stabilisce che gli interventi straordinari di manutenzione sono: opere e modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Pertanto risulta inadeguata e sperequata fiscalmente l'applicazione anche per gli immobili non utilizzabili per mancanza di servizi igienico-sanitari, infissi, impianti elettrici;
- 3) Art. 11 comma 2: "Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato". Pertanto risulta non equa l'applicazione dell'imposta per cittadini italiani che posseggano un'abitazione;

- 4) Art. 11 comma 5: “Le pertinenze dell’abitazione principale si considerano parti integranti della stesa se costituite da distinte unità immobiliari limitatamente ad una per ciascuna categoria C2-cantine e C6 Box”. Tale applicazione risulta inadeguata e sperequata per le diverse superfici delle pertinenze ovvero un box di mq. 10 è paragonabile ad un box di mq. 20;
- 5) Art. 15: “Accertamento” comma 6. Determina il valore delle aree fabbricabili attraverso deliberazione del Consiglio Comunale sulla scorta di un valore base e di coefficienti parametrici individuati. Non tiene conto del diverso regime edificatorio, inserendo tutte le aree del PRG prive di piani attuativi. Quindi risulterebbero aree soggette a pagamento ICI inserite sul PRG prive di piani attuativi e quindi al momento edificabili;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 18 marzo 2009, in merito alle richieste del Municipio XVII, ha rappresentato quanto segue:

- 1) l’osservazione non viene accolta in quanto le innovazioni apportate al testo riguardano esclusivamente l’aggiornamento dei riferimenti normativi alle recenti disposizioni introdotte, in tema di esenzione dal pagamento dall’ICI, dal D.L. n. 93/2008, e sono state inserite ad integrazione delle principali norme di settore recate dal D.Lgs. n. 504/1992 e dal D.Lgs. n. 446/1997, espressamente richiamate dal citato articolo del Regolamento. Tale modifica è funzionale al completamento del quadro normativo di riferimento per il contribuente in materia di ICI, al fine di consentire una completa identificabilità delle modalità di applicazione della imposta, comprensive anche delle fattispecie esentate per disposizione di legge;
- 2) l’osservazione non viene accolta in quanto, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 di disciplina della imposta comunale sugli immobili, l’imposta è ridotta del 50% per i soli fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ed in tali fattispecie non rientrano anche gli immobili di nuova costruzione, inabitabili per mancato completamento di opere o servizi indispensabili all’uso abitativo;
- 3) l’osservazione non può essere condivisa in quanto tale fattispecie è specificamente individuata e legittimata dalle norme recate dall’articolo 7 del D.L. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992.
- 4) l’osservazione non viene accolta in quanto le norme civilistiche relative al concetto di “pertinenza” (ex artt. 817 e 818 del c.c.) impongono ad essa l’applicazione dei medesimi rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale, a prescindere da ulteriori diversificazioni;
- 5) l’osservazione è priva di fondamento e non può, pertanto, essere accolta in quanto la norma di cui si tratta, al contrario di quanto eccepito, prevede espressamente il riferimento a coefficienti parametrici relativi a: collocazione dell’area sul territorio; norme urbanistiche vigenti o adottate; caratteristiche specifiche di edificabilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

tenuto conto di quanto riportato in premessa delibera di modificare il Regolamento Comunale in materia di ICI nella maniera che segue:

A) Sostituire l'art. 1 con il seguente:

"Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Roma a norma degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonché del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
2. La determinazione delle aliquote, ai sensi del successivo articolo 8, nonché della detrazione o della riduzione dell'imposta relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, è disposta dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio.
3. Se la deliberazione di cui al comma precedente non è adottata, s'intende confermata quella adottata per l'anno precedente."

B) sostituire l'art. 7 con il seguente:

"Articolo 7

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, come modificate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B;
 - 100 per gli immobili appartenenti al gruppo A e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
 - 50 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 ed al gruppo D, se dotati di rendita catastale;
 - 34 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1, determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Per gli immobili di interesse storico o artistico, vincolati direttamente, ai sensi degli artt. 1, 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e degli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni, il valore è quello che risulta applicando i suddetti moltiplicatori alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come aggiornati con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista dal successivo articolo 15, comma 2; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, come modificato agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, vigente all'1 gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque."

C) sostituire l'art. 9 con il seguente:

"Articolo 9
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dai consorzi tra gli enti territoriali e gli altri enti individualmente esenti ai sensi della presente disposizione, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; nonché gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dalle ONLUS.
 - j) A decorrere dall'anno 2008 è esente dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quella rientrante nella categoria catastale A1, A8 e A9. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento."

D) sostituire l'art. 10 con il seguente:

"Articolo 10
Riduzioni e detrazioni dall'imposta

1. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati fatiscenti, considerandosi come tali quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, i quali non possono essere dichiarati agibili o abitabili se non a seguito degli interventi di recupero di cui all'art. 31, comma 1 lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione opera se l'inagibilità o l'inabitabilità si protraggono per oltre quattro mesi e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm., con riferimento al possesso dei requisiti di cui al presente comma.
 La dichiarazione dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale e inoltrata al Dipartimento II – Politiche delle entrate nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione.
4. (abrogato)
5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita dal successivo articolo 11, nei casi in cui non sia esentata, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
6. L'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cui al precedente comma può essere ridotta, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 1, fino al cinquanta per cento; in alternativa può essere elevato l'importo della detrazione di Euro 103,29. La detrazione è applicata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare cui si riferisce.
7. La facoltà prevista dal precedente comma può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 1, ferma restando la facoltà di diversificazione delle aliquote di cui al comma 3 del precedente articolo 8.
8. abrogato
9. abrogato."

E) sostituire l'art. 11 con il seguente:

"Articolo 11
Abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 8, 9 e 10, s'intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, risiede, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, nonché quella, non locata, posseduta allo stesso titolo da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
3. (abrogato)
4. Si considerano inoltre abitazioni principali i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale.
5. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa se costituite da distinte unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse autorimesse), sempre che l'unità immobiliare abitativa non comprenda catastalmente già locali aventi le suddette funzioni.
6. E' assimilata all'abitazione principale del soggetto passivo in base alla legge la ex casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad

abitazione situato nello stesso comune. Sono assimilate alle abitazioni principali in base alla legge anche le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

F) sostituire l'art. 13 con il seguente:

**"Articolo 13
Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 5 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 5 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, deve essere versata entro il 16 di giugno e deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta e calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda rata deve essere versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, entro il 16 dicembre con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
3. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 di giugno.
4. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la suddetta scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi stabiliti nella misura fissata dal Regolamento Generale delle Entrate.
5. I versamenti di cui al precedente comma 2 devono essere effettuati con le seguenti modalità:
 - a) (abrogato)
 - b) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Roma;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d) mediante utilizzo del modello per il pagamento unificato;
 - e) con le altre forme indicate dall'amministrazione al fine di ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.
6. Le somme versate sono arrotondate in base al disposto del comma 166 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, può essere effettuato dall'amministratore per conto dei condomini.
8. Se più soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, ciascuno può effettuare il relativo versamento anche per conto degli altri. Oltre che in tali ipotesi, il versamento si può considerare effettuato dal soggetto passivo nei seguenti casi:
 - a. se il pagamento viene effettuato dal soggetto che ha acquisito su di un immobile la titolarità della nuda proprietà per eredità, anziché dal coniuge superstite che su tale immobile è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 540 del codice civile;
 - b. se il pagamento viene effettuato dal genitore, titolare dell'usufrutto legale ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà dell'immobile, anziché a nome proprio.
9. Chi effettua il pagamento in luogo del soggetto passivo (intestatario del versamento) comunica all'amministrazione, direttamente o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax allegando fotocopia di un documento, di aver effettuato tale versamento per conto del soggetto passivo e di rinunciare pertanto al rimborso delle somme corrisposte, limitatamente alla quota imputabile al soggetto passivo, indicando gli estremi catastali dell'immobile cui il versamento stesso si riferisce. I pagamenti effettuati nelle ipotesi previste nel presente comma non danno luogo all'irrogazione di sanzioni.
10. Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data di nomina devono presentare relativamente agli immobili siti nel Comune la dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
11. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a Euro 10,00; se l'imposta è superiore a Euro 10,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare."

G) sostituire l'art. 14 con il seguente:**"Articolo 14****Dichiarazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione I.C.I. di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione di cui al comma 1 entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio oppure, se presentata in via telematica e/o su supporto magnetico entro il termine del 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
4. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione è presentata dall'amministratore del condominio.
5. La dichiarazione deve essere inviata al Comune: a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante; b) a mezzo fax; c) consegnata direttamente presso il Comune, alla parte sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione; d) in via telematica e/o supporto magnetico secondo le regole e le specifiche tecniche indicate dal Comune."

H) sostituire l'art. 14 bis con il seguente:**"Articolo 14-bis****Comunicazione per l'applicazione delle aliquote ridotte e delle ulteriori detrazioni**

1. I contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per poter beneficiare delle aliquote ridotte e delle ulteriori detrazioni, presentano al Comune, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 14, una apposita comunicazione su modello predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti.
2. Il Comune esercita i controlli sostanziali per accertare la veridicità di tali comunicazioni.
3. L'omessa presentazione della comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 19, comma 4.
4. La presentazione di comunicazioni contenenti informazioni infedeli che incidono sulla determinazione del tributo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4 dell'art. 19."

I) sostituire l'art. 15 con il seguente:**"Articolo 15
Accertamento**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo pagamento.
3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Nel caso di omesso pagamento dell'imposta ovvero, trattandosi di imposta dovuta per il possesso di aree fabbricabili, di pagamento dell'imposta commisurata ad un valore inferiore a quello venale stabilito a norma dell'articolo 7, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio o in rettifica, mediante avviso motivato, con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito al comma 6 dell'art. 7, il valore dichiarato non è sottoposto a rettifica se risulta non inferiore alla misura determinabile sulla scorta di un valore base e di coefficienti parametrici individuati con deliberazione del Consiglio Comunale relativi a:
 - collocazione dell'area sul territorio;
 - norme urbanistiche vigenti o adottate;
 - caratteristiche specifiche di edificabilità.
7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
8. Spetta alla Giunta Comunale il potere di stabilire i criteri e le modalità con le quali esercitare il controllo del corretto adempimento degli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta. Sono realizzati collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
9. Congiuntamente alla definizione dei programmi di lotta all'evasione la Giunta Comunale può deliberare in ordine a misure di incentivazione in favore del personale addetto.

L) sostituire l'art. 18 con il seguente:

**"Articolo 18
Rimborsi e Compensazioni**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il contribuente può presentare istanza di rimborso delle somme pagate negli ultimi 24 mesi per il possesso di aree fabbricabili quando, a seguito di variante approvata o adottata degli strumenti urbanistici generali, ovvero delle effettive possibilità di edificazione, o per sopravvenute disposizioni di inedificabilità, le aree siano successivamente divenute definitivamente inedificabili. In tal caso, l'istanza va presentata, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate, entro il termine di un anno dalla data in cui il provvedimento che determina l'inedificabilità, sia divenuto esecutivo.
3. Se nel suddetto periodo l'area divenuta inedificabile è da considerare terreno agricolo essendo stata adibita all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, la somma da rimborsare è diminuita dell'importo corrispondente all'imposta dovuta per ciascun anno per il quale l'immobile costituisce terreno agricolo.
4. Le somme da rimborsare ai sensi del presente articolo sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate.
5. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del presente articolo sono comunicate al beneficiario che può richiedere, entro 60 giorni, la compensazione con gli importi dovuti a titolo di I.C.I. La richiesta di compensazione può essere avanzata al momento dell'istanza di rimborso ed ha effetto sulle somme dovute successivamente alla comunicazione della liquidazione di rimborso.
6. Il contribuente può utilizzare il credito I.C.I. in compensazione con i pagamenti dell'I.C.I. da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, presentato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Entrata, nelle ipotesi in cui il credito da compensare annualmente sia pari o superiore a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).
7. Non si fa luogo a rimborso se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a Euro 10,00."

M) sostituire l'art. 19 con il seguente:

**"Articolo 19
Sanzioni e interessi**

1. Chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte, i versamenti dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00.
3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi giornalieri nella misura fissata dal Regolamento Generale delle Entrate."

Si riporta in allegato sub. A al presente dispositivo il testo del Regolamento ICI come integrato con il presente provvedimento

ALLEGATO A**Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili****Articolo 1**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Roma a norma degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
2. La determinazione delle aliquote, ai sensi del successivo articolo 8, nonché della detrazione o della riduzione dell'imposta relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, è disposta dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio.
3. Se la deliberazione di cui al comma precedente non è adottata, s'intende confermata quella adottata per l'anno precedente.

Articolo 2**Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 3**Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Le aree parzialmente edificate si considerano fabbricabili qualora risulti, secondo strumenti urbanistici vigenti o adottati, una residua fabbricabilità superiore al 10 per cento, di quella riferita all'intera superficie fondiaria e comunque eccedente i 350 metri cubi.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 4**Terreni considerati aree non fabbricabili**

1. Sono considerate aree non fabbricabili, pur in presenza dei requisiti indicati nel precedente articolo, i terreni posseduti e condotti da soggetto avente i requisiti indicati nell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, utilizzati per attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
 - b) che le predette attività siano comunque svolte da parte del nucleo familiare dei soggetti di cui alla lettera a) la cui complessiva forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per il normale svolgimento di tali attività; l'esistenza di questi requisiti è attestata dall'ispettorato provinciale agrario ovvero può essere autocertificata a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Articolo 5**Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 7, comma 4, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Articolo 6 Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Roma per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune stesso è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, il Comune di Roma è considerato soggetto attivo per gli immobili ubicati nell'ambito del suo territorio al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 7 Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, come modificate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B;
 - 100 per gli immobili appartenenti al gruppo A e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
 - 50 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 ed al gruppo D, se dotati di rendita catastale;
 - 34 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1, determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Per gli immobili di interesse storico o artistico, vincolati direttamente, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e degli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni, il valore è quello che risulta applicando i suddetti moltiplicatori alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come aggiornati con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista dal successivo articolo 15, comma 2; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, come modificato agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, vigente all'1 gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Articolo 8 Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, a norma dell'art. 1.
2. Le aliquote sono deliberate in misura non superiore a quella massima prevista per legge, con le eccezioni e deroghe previste da leggi speciali.
3. Le aliquote sono differenziate con riferimento alle tipologie degli immobili ed al loro uso, nonché a requisiti soggettivi dei soggetti passivi e/o del loro nucleo familiare.
4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui l'imposta stessa si riferisce.

Articolo 9 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dai consorzi tra gli enti territoriali e gli altri enti individualmente esenti ai sensi della presente disposizione, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; nonché gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dalle ONLUS.
 - i) A decorrere dall'anno 2008 è esente dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quella rientrante nella categoria catastale A1, A8 e A9. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 10 Riduzioni e detrazioni dall'imposta

1. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati fatiscenti, considerandosi come tali quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, i quali non possono essere dichiarati agibili o abitabili se non a seguito degli interventi di recupero di cui all'art. 31, comma 1 lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione opera se l'inagibilità o l'inabitabilità si protraggono per oltre quattro mesi e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm., con riferimento al possesso dei requisiti di cui al presente comma.
La dichiarazione dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale e inoltrata al Dipartimento II – Politiche delle entrate nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.

3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione.
4. (abrogato).
5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita dal successivo articolo 11, nei casi in cui non sia esentata, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
6. L'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cui al precedente comma può essere ridotta, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 1, fino al cinquanta per cento; in alternativa può essere elevato l'importo della detrazione di Euro 103,29. La detrazione è applicata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare cui si riferisce.
7. La facoltà prevista dal precedente comma può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 1, ferma restando la facoltà di diversificazione delle aliquote di cui al comma 3 del precedente articolo 8.
8. (abrogato).
9. (abrogato).

Articolo 11 **Abitazione principale**

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 8, 9 e 10, s'intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, risiede, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, nonché quella, non locata, posseduta allo stesso titolo da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
3. (abrogato)
4. Si considerano inoltre abitazioni principali i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale.
5. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa se costituite da distinte unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse autorimesse), sempre che l'unità immobiliare abitativa non comprenda catastalmente già locali aventi le suddette funzioni.
6. E' assimilata all'abitazione principale del soggetto passivo in base alla legge la ex casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune. Sono assimilate alle abitazioni principali in base alla legge anche le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Articolo 12 **Terreni condotti direttamente**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi direttamente condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 25.822,84 fino a Euro 61.974,83;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 61.974,83 fino a Euro 103.291,38;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 103.291,38 fino a Euro 129.114,22.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 6.

Articolo 13
Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 5 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 5 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, deve essere versata entro il 16 di giugno e deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta e calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda rata deve essere versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, entro il 16 dicembre con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
3. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 di giugno.
4. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la suddetta scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi stabiliti nella misura fissata dal Regolamento Generale delle Entrate.
5. I versamenti di cui al precedente comma 2 devono essere effettuati con le seguenti modalità:
 - a) (abrogato)
 - b) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Roma;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d) mediante utilizzo del modello per il pagamento unificato;
 - e) con le altre forme indicate dall'amministrazione al fine di ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.
6. Le somme versate sono arrotondate in base al disposto del comma 166 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, può essere effettuato dall'amministratore per conto dei condomini.
8. Se più soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, ciascuno può effettuare il relativo versamento anche per conto degli altri. Oltre che in tali ipotesi, il versamento si può considerare effettuato dal soggetto passivo nei seguenti casi:
 - a. se il pagamento viene effettuato dal soggetto che ha acquisito su di un immobile la titolarità della nuda proprietà per eredità, anziché dal coniuge superstite che su tale immobile è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 540 del codice civile;
 - b. se il pagamento viene effettuato dal genitore, titolare dell'usufrutto legale ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà dell'immobile, anziché a nome proprio.
9. Chi effettua il pagamento in luogo del soggetto passivo (intestatario del versamento) comunica all'amministrazione, direttamente o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax allegando fotocopia di un documento, di aver effettuato tale versamento per conto del soggetto passivo e di rinunciare pertanto al rimborso delle somme corrisposte, limitatamente alla quota imputabile al soggetto passivo, indicando gli estremi catastali dell'immobile cui il versamento stesso si riferisce. I pagamenti effettuati nelle ipotesi previste nel presente comma non danno luogo all'irrogazione di sanzioni.
10. Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data di nomina devono presentare relativamente agli immobili siti nel Comune la dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
11. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a Euro 10,00; se l'imposta è superiore a Euro 10,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare.

Articolo 14

Dichiarazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione I.C.I. di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione di cui al comma 1 entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui in cui il possesso ha avuto inizio oppure, se presentata in via telematica e/o su supporto magnetico entro il termine del 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
4. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione è presentata dall'amministratore del condominio.
5. La dichiarazione deve essere inviata al Comune: a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante; b) a mezzo fax; c) consegnata direttamente presso il Comune, alla parte sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione; d) in via telematica e/o supporto magnetico secondo le regole e le specifiche tecniche indicate dal Comune.

Articolo 14-bis

Comunicazione per l'applicazione delle aliquote ridotte e delle ulteriori detrazioni

1. I contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per poter beneficiare delle aliquote ridotte e delle ulteriori detrazioni, presentano al Comune, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 14, una apposita comunicazione su modello predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti. Tale obbligo deve essere ottemperato anche per le ipotesi in cui è applicata l'aliquota ordinaria senza la maggiorazione del due per mille.
2. Il Comune esercita i controlli sostanziali per accertare la veridicità di tali comunicazioni.
3. L'omessa presentazione della comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 19, comma 4.
4. La presentazione di comunicazioni contenenti informazioni infedeli che incidono sulla determinazione del tributo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4 dell'art. 19.

Articolo 15

Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo pagamento.
3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Nel caso di omesso pagamento dell'imposta ovvero, trattandosi di imposta dovuta per il possesso di aree fabbricabili, di pagamento dell'imposta commisurata ad un valore inferiore a quello venale stabilito a norma dell'articolo 7, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio o in rettifica, mediante avviso motivato, con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito al comma 6 dell'art. 7, il valore dichiarato non è sottoposto a rettifica se risulta non inferiore alla misura

determinabile sulla scorta di un valore base e di coefficienti parametrici individuati con deliberazione del Consiglio Comunale relativi a:

- collocazione dell'area sul territorio;
 - norme urbanistiche vigenti o adottate;
 - caratteristiche specifiche di edificabilità.
7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
 8. Spetta alla Giunta Comunale il potere di stabilire i criteri e le modalità con le quali esercitare il controllo del corretto adempimento degli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta. Sono realizzati collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
 9. Congiuntamente alla definizione dei programmi di lotta all'evasione la Giunta Comunale può deliberare in ordine a misure di incentivazione in favore del personale addetto.

Articolo 16 Responsabile del Comune

1. Secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Generale per le Entrate è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 17 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 18 Rimborsi e Compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il contribuente può presentare istanza di rimborso delle somme pagate negli ultimi 24 mesi per il possesso di aree fabbricabili quando, a seguito di variante approvata o adottata degli strumenti urbanistici generali, ovvero delle effettive possibilità di edificazione, o per sopravvenute disposizioni di inedificabilità, le aree siano successivamente divenute definitivamente inedificabili. In tal caso, l'istanza va presentata, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate, entro il termine di un anno dalla data in cui il provvedimento che determina l'inedificabilità, sia divenuto esecutivo.
3. Se nel suddetto periodo l'area divenuta inedificabile è da considerare terreno agricolo essendo stata adibita all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, la somma da rimborsare è diminuita dell'importo corrispondente all'imposta dovuta per ciascun anno per il quale l'immobile costituisce terreno agricolo.
4. Le somme da rimborsare ai sensi del presente articolo sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate.
5. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del presente articolo sono comunicate al beneficiario che può richiedere, entro 60 giorni, la compensazione con gli importi dovuti a titolo di I.C.I. La richiesta di compensazione può essere avanzata al momento dell'istanza di rimborso ed ha effetto sulle somme dovute successivamente alla comunicazione della liquidazione di rimborso.
6. Il contribuente può utilizzare il credito I.C.I. in compensazione con i pagamenti dell'I.C.I. da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, presentato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare annualmente sia pari o superiore a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

7. Non si fa luogo a rimborso se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a Euro 10,00.

Articolo 18-bis
Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui il contribuente vanti un credito nei confronti dell'Amministrazione Comunale, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato un avviso di accertamento o un atto di contestazione della sanzione ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione Tributaria.
2. In presenza di provvedimento definitivo l'Ufficio che eroga il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono notificati ai soggetti ed agli autori delle violazioni e sono impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie."

Articolo 19
Sanzioni e interessi

1. Chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte, i versamenti dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00.
3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi giornalieri nella misura fissata dal Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 20
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 21
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.
2. Le modificazioni della titolarità di immobili avvenute nel primo trimestre dell'anno 1999, dovranno essere comunicate, in deroga al disposto dell'art. 14, entro il 30 giugno 1999.
3. Per l'anno d'imposta 1998 continuano ad applicarsi gli obblighi di dichiarazione previsti dall'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 504/92.
4. Per gli anni d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del regolamento, la Giunta Comunale, su proposta del Dipartimento II, può definire criteri selettivi per l'effettuazione dei controlli, anche disgiuntamente per i singoli anni d'imposta. In tal caso sono abolite le operazioni di controllo formale e le attività di controllo dell'amministrazione saranno effettuate con le modalità e nei termini di cui al combinato disposto dell'art. 59, comma 3 del D.lgs. n. 446/97 e dell'art. 15 del presente regolamento.
5. abrogato
6. Con delibera della Giunta Comunale sono stabilite le modalità organizzative per consentire di effettuare il versamento dell'imposta nelle forme previste dall'articolo 13, comma 5, lettere b) e c). Tali modalità saranno immediatamente applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta nel corso del quale la delibera è stata approvata.

La Segreteria Generale comunica che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 20 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole unanime e che la X Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 17 marzo 2009, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta.

Il PRESIDENTE invita quindi il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 35 voti favorevoli e 7 contrari.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Angelini, Aurigemma, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Ciardi, Cochi, De Luca A., De Luca P., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna, Marroni, Masino, Mei, Mennuni, Mollicone, Orsi, Ozzimo, Panecaldo, Parsi, Pomarici, Quarzo, Rocca, Rossin, Siclari, Todini, Torre, Tredicine, Vannini Scatoli, Visconti e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 30.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI – S. PICCOLO – M. CORATTI

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
26/27 marzo 2009.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....